

# Omaggi natalizi ai dipendenti

Le festività natalizie sono l'occasione per moltissime aziende per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di **beni di modico valore**, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto prevede infatti l'**attrazione** nell'alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i "valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

L'art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce tuttavia che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall'Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), "tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di **liberalità in natura** di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall'altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall'articolo 51 del TUIR".

Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a **1.000 euro** e, per i soli dipendenti con figli a carico, a **2.000 euro**, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 16-17 della L. n. 213/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l'intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli **omaggi ricevuti** che nel periodo d'imposta 2024 non superino, insieme all'ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall'impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L'impresa dovrà quindi **verificare**, dipendente per dipendente, l'ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l'auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 213/2023, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l'affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del **panettone** a far saltare tutta l'agevolazione.

Si rileva altresì che rientrano nel calcolo della soglia dei fringe benefit di cui all'art. 51 comma 3 del TUIR anche i sacchetti di caffè e eventuali prodotti di merchandising (quali **tazze con logo** aziendale e spille) omaggiati ai

dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè ai fini promozionali (risposta a interpello n. 89/2024).

### **Costi deducibili dal reddito d'impresa**

Dal lato dell'impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, **deducibile** dal reddito d'impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all'art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall'art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms)